



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 30/01/2020

FATTO

In relazione a contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 12.07.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10.08.2016, la ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis* applicato a n. 73 rate residue, della complessiva somma di € 1.498,99, a titolo di commissioni dell'intermediario mandante, commissioni dell'intermediario mandatario per l'accensione e la gestione del finanziamento, provvigione spettante ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

L'intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring* e l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma di € 266,00, a titolo di commissioni incassate dalla mandante, e di € 242,27, a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolate in "*misura proporzionale al numero di rate non maturate*" pari a 70. Precisa che al momento dell'estinzione, avvenuta al 30.09.2016, le rate regolarmente pagate erano n. 50, avendo il contratto decorrenza dal 01.08.2012. Eccepisce, inoltre, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*, osservando che «*la locuzione "di esecuzione del contratto", utilizzata, tra le altre, per descrivere le commissioni di accensione, è incapace di evocare un'attività diversa da quella up front*» e che «*l'esecuzione del contratto, lato istituto mutuante, si ha quando questo esegue la prestazione a cui è tenuto, e cioè l'erogazione del finanziamento*». Fa presente, altresì, che «*l'attività di archiviazione della documentazione non è rapportata al*



*tempo di durata del rapporto di prestito, tanto che la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione comunque per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto». Infine, osserva che le provvigioni corrisposte all'agente non sarebbero rimborsabili, stante la natura *up front* dell'attività da questi svolta, chiaramente legata "alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento".*

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si rileva la natura *up front* delle Provvigioni all'intermediario del credito, corrispettive dell'attività del soggetto abilitato all'offerta fuori sede, e la natura *recurring* sia della Commissione di accensione, sia della Commissione di gestione, entrambe dirette a remunerare attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Parimenti *recurring* è la Commissione dell'intermediario mandante, remunerativa di attività sia preliminari sia successive alla conclusione del contratto. Rispetto a essa, il Collegio osserva che il contratto ne prevede la rimborsabilità nella misura del 40%, in proporzione alla quota di interessi non maturata. Facendo applicazione



dei principi contenuti nella pronuncia del Collegio di Coordinamento, il Collegio reputa che la rimanente parte vada rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Tra le parti non c'è accordo sul numero delle rate residue. Secondo la cliente sarebbero 73; secondo parte resistente, 50. Considerata la decorrenza del contratto (01.08.2012) e la liberatoria in atti, il Collegio osserva che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 50ma rata.

Tanto premesso, le richieste della ricorrente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	6,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	58,33%
in proporzione alla quota	36,96%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. int. Mandante quota (up front)	€ 200,00	€ 116,67	€ 73,92			€ 73,92
<input type="radio"/>	comm. int. mandante quota (recurring)	€ 256,00	€ 149,33	€ 94,62		€ 266,00	-€ 116,67
<input type="radio"/>	comm. accensione (recurring)	€ 969,09	€ 565,30	€ 358,17			€ 565,30
<input type="radio"/>	comm. gestione (recurring)	€ 415,33	€ 242,28	€ 153,50		€ 242,27	€ 0,01
<input type="radio"/>	provvigioni (up front)	€ 1.459,20	€ 851,20	€ 539,31			€ 539,31
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.061,87
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.061,87, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS